

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04 LUGLIO 2019

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di luglio, in prima convocazione alle ore 16:05 si è riunita a Reggio di Calabria, presso la propria sede sociale previo avviso, l'assemblea straordinaria dei soci, con ordine del giorno:

1. MODIFICA DELLO STATUTO IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. 117/2017;
2. VARIE ED EVENTUALI.

Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Per quanto riguarda il punto 1) all'OdG Il Segretario, porta all'attenzione dei presenti il contenuto del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sulla necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione.

Si apre quindi la discussione sui singoli articoli che compongono lo Statuto e i soci intervengono proponendo le diverse variazioni suggerite, che di seguito sono riportate divenendo parte integrante del presente verbale.

Nello specifico le integrazioni ai sensi del DLgs 117/2017 sono sottolineate, e barrate le parti eliminate del testo:

STATUTO ASSOCIAZIONE GIADA MEDICAL – ODV

Art. 1 - E' costituita, con sede in Reggio di Calabria, Vico Bolani I n. 49 - Pellaro, un'Associazione di Volontariato ~~Sociosanitario~~ denominata Associazione **GIADA MEDICAL – ODV**, ai sensi del Codice Civile e del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e con durata illimitata.

~~Si ispira alla Legge quadro sul Volontariato 266/91.~~

Art. 2 – I principi ispiratori della presente Associazione sono quelli della sussidiarietà e della solidarietà.

Art.3 - L'Associazione GIADA MEDICAL – ODV fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è senza alcun fine politico e di lucro. ~~informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà popolare.~~

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, (art. 5 del CdTS) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Pertanto i suoi fini sono:

- a) ~~aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;~~
- b) ~~ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso valori della solidarietà e dell'assistenza;~~
- c) ~~contribuire alla affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;~~
- d) ~~contribuire alla affermazione dei principi della mutualità;~~

- e) ~~collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;~~
- f) ~~favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette all'attuazione di sperimentazioni innovatrici e comunque a migliorare la medicina sul territorio; contribuire alla prevenzione e cura delle patologie a maggior diffusione in particolare il diabete che è stato paragonato ad una pandemia vista la grandissima diffusione nel mondo occidentale, in Italia ed in particolare in Calabria;~~
- g) ~~collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.~~

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4 – L'ODV svolgerà le predette attività mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. collaborare a forme cooperative e partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sulla disabilità e ad altre iniziative dirette all'attuazione di sperimentazioni innovatrici e comunque a migliorare il benessere della comunità sul territorio in cui opera;
2. realizzare prevenzione e cura delle patologie a maggior diffusione in particolare il diabete che è stato paragonato ad una pandemia vista la grandissima diffusione nel mondo occidentale, in Italia ed in particolare in Calabria;
3. collaborare con medici specialisti, Enti pubblici e privati, con altre ODV, Cooperative e Imprese sociali per il perseguimento dei fini e degli obiettivi associativi;
4. organizzare e promuovere il sostegno e le cure socio-sanitarie di ammalati e feriti in genere, anche con servizi di accompagnamento per usufruire di cure mediche specialistiche;
5. promuovere ed organizzare iniziative di formazione per i volontari ed informazione sanitaria e di prevenzione per il benessere e la salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, per tutta la comunità;
6. promuovere le iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità e tutela della vita;
7. contrastare le condizioni e le cause di povertà ad esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;
8. tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado o inquinamento;
9. promuovere forme e opportunità di animazione, educazione e orientamento delle giovani generazioni e degli adulti tutelando i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
10. promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della non violenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale;
11. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.

L'ODV si prefigge anche di attivare sul territorio:

- un monitoraggio clinico, epidemiologico e statistico delle più comuni patologie croniche;
- un coordinamento più proficuo tra l'ASP, l'ASL, l'Ordine dei Medici, le strutture sanitarie, i servizi sanitari, i medici specialisti attivi sul territorio al fine di migliorare il rapporto con e verso gli assistiti per il raggiungimento del benessere e una ottimale possibilità di cura.

Per le attività di interesse generale prestata l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'attività dell'Associazione consiste quindi:

- ~~a) nell'organizzare e promuovere l'emergenza sanitaria territoriale ed il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti in genere;~~
- ~~b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente, indirettamente ed in collaborazione con le strutture pubbliche;~~
- ~~c) nel promuovere iniziative di formazione solo per i volontari ed informazione sanitaria e di prevenzione, per la salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;~~
- ~~d) nel prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile; nel promuovere le iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire migliore qualità e tutela della vita;~~
- ~~e) nell'organizzare la formazione dei volontari in collaborazione con le altre Associazioni di Volontariato, con gli Enti pubblici e privati che la promuovono;~~
- ~~f) Offrire un servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte;~~
- ~~g) L'attività di cui alla lettera g) è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:~~
 - ~~1. contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;~~
 - ~~2. intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;~~
 - ~~3. promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;~~
 - ~~4. tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;~~
 - ~~5. promuovere forme e opportunità di animazione, educazione e orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;~~
 - ~~6. promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.~~

Art. 5 -

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna gratuitamente anche a:

- ~~a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; si impegna altresì ad organizzare forme di intervento istitutive dei servizi conseguenti;~~

- b) ~~promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;~~
- e) ~~organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;~~
- d) ~~organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;~~
- e) ~~organizzare servizi di mutualità.~~

L'Associazione si prefigge anche:

- un miglior monitoraggio clinico, epidemiologico e statistico delle più comuni patologie croniche;
- un coordinamento più proficuo tra i componenti, con la ASL, l'Ordine dei Medici, con le strutture sanitarie, al fine di migliorare il rapporto verso gli assistiti;
- di fornire assistenza ambulatoriale su appuntamento.

Per meglio raggiungere gli scopi statutari, l'Associazione può, su delibera del Consiglio Direttivo, aderire a strutture a carattere federativo che trattano uno o più dei temi citati negli scopi associativi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per meglio raggiungere gli scopi statutari, l'ODV può, su delibera del Consiglio Direttivo, aderire a strutture a carattere federativo e cooperative, collaborare con altri Enti e Associazioni che trattano uno o più obiettivi tra gli scopi associativi.

L'ODV per il raggiungimento dei propri scopi potrà avvalersi delle prestazioni professionali di medici, infermieri, operatori sanitari, avvocati, commercialisti e qualsiasi altra figura ritenuta necessaria. Saranno stipulati all'uopo apposite convenzioni, contratti o protocolli con ciascun professionista.

Art. 6 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dall'età e dalla nazionalità, che sottoscrivono la quota associativa e che condividono le finalità dell'ODV e che partecipano alle attività con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 - I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti;
- e) essere informati sull'attività dell'ODV e controllarne l'andamento;
- f) votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; ciascun associato ha diritto a un voto;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Art. 8 - I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberata degli organi dell'Associazione;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione e dei cittadini;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per espulsione in caso di gravi inadempienze dei doveri portati dal presente Statuto, mediante deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione sarà comunicata al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- c) Per recesso, comunicato in forma scritta al CD che adotterà apposita deliberazione.

Art. 10 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle varie attività da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- ~~entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;~~
- ~~entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D. M. del 25/05/1995 o da iniziative promozionali;~~
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- quote associative;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 11 - I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario e Tesoriere;
- f) ~~il Collegio dei Revisori dei conti.~~

Gli organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea dei Soci, saranno in carica 5 (cinque) anni quelli eletti all'atto della costituzione, 3 (tre) anni quelli eletti nelle successive elezioni e sono rieleggibili per un numero massimo di 5 (cinque) mandati.

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci dell'Associazione si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

In apertura dei lavori l'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, due Scrutatori per le votazioni palesi, ove occorra, tre Scrutatori per le votazioni per scheda.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. Delle riunioni deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere nell'apposito registro dei verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ~~un'ora~~ un giorno.

Art. 14 - L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei ~~due terzi~~ $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani in età.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16 – I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre di ogni anno e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- e) approvare le modifiche allo Statuto;
- f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- g) Nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- h) Deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'OdV.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea e ha durata quinquennale per la prima elezione e triennale per le successive e sono rieleggibili per un numero massimo di 5 (cinque) mandati.

Si riunisce su decisione del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti e comunque con un intervallo non superiore a 6 (sei) mesi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare (anche tramite mezzi elettronici che consentono la constatazione dell'avvenuta ricezione) a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione e deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario, e sotto la responsabilità del Presidente, sottoscritto da entrambi, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il consigliere che senza giustificato motivo rimane assente per tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con delibera motivata.

Art. 18 - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 16;
- b) eseguire i deliberata dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 9;
- g) predisporre il Bilancio di esercizio ed il Bilancio preventivo;
- h) deliberare l'ammissione, le eventuali azioni disciplinari e l'esclusione degli associati;
- i) tenere i libri sociali: libro degli associati, libro dei volontari, libro dei verbali delle assemblee, libro del direttivo; nonché la tenuta del rendiconto di cassa e dell'inventario.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni a maggioranza.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente - che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento - ed il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro per la gestione specifica delle singole attività dell'Associazione.

Art. 21 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Comitato Direttivo a cui riferisce in merito all'attività svolta. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni, o revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea a maggioranza.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti, compresi i contratti bancari, stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente se impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. ~~e ad altro componente del Consiglio stesso.~~

Il Presidente coordina e promuove l'attività dei vari gruppi di lavoro.

Art. 22 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; il Tesoriere è responsabile della parte contabile e finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 - L'organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (artt. 30 e 31 del CTS).

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, ~~il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.~~

~~I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.~~

Art. 24 – abrogato - ~~Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.~~

~~Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.~~

Art. 25 – abrogato - ~~L'Associazione può nominare un Collegio dei Probiviri. Si stabilisce fin da adesso che lo stesso deve essere composto da almeno tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.~~

Art. 26 – abrogato - ~~Il Collegio dei Probiviri, se nominato, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti art.9 e art.17 ultimo comma.~~

~~Delibera altresì sulle controversie tra soci ed il Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.~~

~~Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione; sono escluse dalla competenza del collegio le materie di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.~~

Art. 27 - Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Art. 28 - Il Socio che sia sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art. n. 9 lettera b) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Il Consigliere che sia sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 17 ultimo comma deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Art. 29 - L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà avvalersi delle prestazioni professionali di medici, infermieri, operatori sanitari, avvocati, commercialisti e qualsiasi altra figura ritenuta necessaria.

Verranno stipulate all'uopo apposite convenzioni con ciascun professionista.

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito per fini di solidarietà.

I volontari possono prestare la propria opera anche senza essere soci dell'ODV.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per specializzare l'attività

svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 30 - Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto. Tutte le sedi devono essere conformi agli standard nazionali previsti in materia.

Art. 31 - I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 32 - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, sanata ogni eventuale situazione debitoria, previo parere dell'Ufficio Regionale de Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà destinato ad Associazioni e/o organizzazioni aventi scopi analoghi presenti sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art. 33 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabilito dalle norme di legge in materia (DLgs 117/2017 e Codice Civile).

Si da lettura dello Statuto modificato e l'Assemblea all'unanimità ne approva le modifiche.

Si da quindi mandato al Presidente per la registrazione dello Statuto così modificato e allegato al presente verbale che ne diviene parte integrante, nonché alle successive comunicazioni alle sedi opportune e competenti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Deirda Rose Venturi

Il Presidente

Alfredo Roberto Piana

Firme Soci

*Audileo Amato
Maurizio Grovesani
Gabriele Luoscione
Giovanni Tofani
Alessia Maria Carbone
Vincenzo Bellandi
Donella Biondi*

10/07/2019 - N° 1315-S.3
REGISTRO
10

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO
IL CAPOFILA

STATUTO ASSOCIAZIONE GIADA MEDICAL – ODV

Art. 1 - E' costituita, con sede in Reggio di Calabria, Vico Bolani I n. 49 - Pellaro, un'Associazione di Volontariato denominata Associazione GIADA MEDICAL – ODV, ai sensi del Codice Civile e del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e con durata illimitata.

Art. 2 – I principi ispiratori della presente Associazione sono quelli della sussidiarietà e della solidarietà.

Art.3 - L'Associazione GIADA MEDICAL – ODV fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è senza alcun fine politico e di lucro.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, (art. 5 del CdTS) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.4 – L'ODV svolgerà le predette attività mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. collaborare a forme cooperative e partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sulla disabilità e ad altre iniziative dirette all'attuazione di sperimentazioni innovatrici e comunque a migliorare il benessere della comunità sul territorio in cui opera;
2. realizzare prevenzione e cura delle patologie a maggior diffusione in particolare il diabete che è stato paragonato ad una pandemia vista la grandissima diffusione nel mondo occidentale, in Italia ed in particolare in Calabria;
3. collaborare con medici specialisti, Enti pubblici e privati, con altre ODV, Cooperative e Imprese sociali per il perseguimento dei fini e degli obiettivi associativi;

4. organizzare e promuovere il sostegno e le cure socio-sanitarie di ammalati e feriti in genere, anche con servizi di accompagnamento per usufruire di cure mediche specialistiche;
5. promuovere ed organizzare iniziative di formazione per i volontari ed informazione sanitaria e di prevenzione per il benessere e la salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, per tutta la comunità;
6. promuovere le iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità e tutela della vita;
7. contrastare le condizioni e le cause di povertà ad esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;
8. tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado o inquinamento;
9. promuovere forme e opportunità di animazione, educazione e orientamento delle giovani generazioni e degli adulti tutelando i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
10. promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della non violenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale;
11. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento.

L'ODV si prefigge anche di attivare sul territorio:

- un monitoraggio clinico, epidemiologico e statistico delle più comuni patologie croniche;
- un coordinamento più proficuo tra l'ASP, l'ASL, l'Ordine dei Medici, le strutture sanitarie, i servizi sanitari, i medici specialisti attivi sul territorio, le scuole, al fine di migliorare il rapporto con e verso gli assistiti per il raggiungimento del benessere e una ottimale possibilità di cura.

Per le attività di interesse generale prestata l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.5 – L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per meglio raggiungere gli scopi statuari, l'ODV può, su delibera del Consiglio Direttivo, aderire a strutture a carattere federativo e cooperative, collaborare con altri Enti e Associazioni che trattano uno o più obiettivi tra gli scopi associativi.

L'ODV per il raggiungimento dei propri scopi potrà avvalersi delle prestazioni professionali di medici, infermieri, operatori sanitari, avvocati, commercialisti e qualsiasi altra figura ritenuta necessaria. Saranno stipulati all'uopo apposite convenzioni, contratti o protocolli con ciascun professionista.

Art. 6 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dall'età e dalla nazionalità, che sottoscrivono la quota associativa e che condividono le finalità dell'ODV e che partecipano alle attività con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 - I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti;
- e) essere informati sull'attività dell'ODV e controllarne l'andamento;
- f) votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; ciascun associato ha diritto a un voto;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali e consultare i verbali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D Lgs.117/17 e s.m.i.;

Art. 8 - I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberata degli organi dell'Associazione;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione e dei cittadini;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per espulsione in caso di gravi inadempienze dei doveri portati dal presente Statuto, mediante deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione sarà comunicata al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- c) Per recesso, comunicato in forma scritta al CD che adotterà apposita deliberazione.

Art. 10 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle varie attività da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- quote associative;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 11 - I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario e Tesoriere;

Gli organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea dei Soci, saranno in carica 5 (cinque) anni quelli eletti all'atto della costituzione, 3 (tre) anni quelli eletti nelle successive elezioni e sono rieleggibili per un numero massimo di 5 (cinque) mandati.

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci dell'Associazione si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

In apertura dei lavori l'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, due Scrutatori per le votazioni palesi, ove occorra, tre Scrutatori per le votazioni per scheda.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. Delle riunioni deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere nell'apposito registro dei verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

Art. 14 - L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto..

Nel caso di modifiche allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani in età.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 16 - I compiti dell'Assemblea sono:

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre di ogni anno e

- quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
 - d) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
 - e) approvare le modifiche allo Statuto;
 - f) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - g) Nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
 - h) Deliberare sull'esclusione degli associati;
 - i) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'OdV.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea e ha durata quinquennale per la prima elezione e triennale per le successive e sono rieleggibili per un numero massimo di 5 (cinque) mandati.

Si riunisce su decisione del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti e comunque con un intervallo non superiore a 6 (sei) mesi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare (anche tramite mezzi elettronici che consentono la constatazione dell'avvenuta ricezione) a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione e deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario, e sotto la responsabilità del Presidente, sottoscritto da entrambi, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il consigliere che senza giustificato motivo rimane assente per tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con delibera motivata.

Art. 18 - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 16;
- b) eseguire i deliberata dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi sociali;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 9;

- g) predisporre il Bilancio di esercizio ed il Bilancio preventivo;
- h) deliberare l'ammissione, le eventuali azioni disciplinari e l'esclusione degli associati.
- i) tenere i libri sociali: libro degli associati, libro dei volontari, libro dei verbali delle assemblee, libro del direttivo; nonché la tenuta del rendiconto di cassa e dell'inventario.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni a maggioranza.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente - che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento - ed il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro per la gestione specifica delle singole attività dell'Associazione.

Art. 21 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Comitato Direttivo a cui riferisce in merito all'attività svolta. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni, o revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea a maggioranza.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti, compresi i contratti bancari, stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente se impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente coordina e promuove l'attività dei vari gruppi di lavoro.

Art. 22 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; il Tesoriere è responsabile della parte contabile e finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 - L'organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (artt. 30 e 31 del CTS).

Art. 24 - Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Art. 25 - Il Socio che sia sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente Art. n. 9 lettera b) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Il Consigliere che sia sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 17 ultimo comma deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Art. 26 - L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà avvalersi delle prestazioni professionali di medici, infermieri, operatori sanitari, avvocati, commercialisti e qualsiasi altra figura ritenuta necessaria.

Verranno stipulate all'uopo apposite convenzioni con ciascun professionista.

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito per fini di solidarietà.

I volontari possono prestare la propria opera anche senza essere soci dell'ODV.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 27 - Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto. Tutte le sedi devono essere conformi agli standard nazionali previsti in materia.

Art. 28 - I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 29 - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, sanata ogni eventuale situazione debitoria, previo parere dell'Ufficio Regionale de Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà destinato ad Associazioni e/o organizzazioni aventi scopi analoghi presenti sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabilito dalle norme di legge in materia (DLgs 117/2017 e Codice Civile).

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea in data 4 luglio 2019

Maurizio Paolo Giuliani
Rosella Bonelli

Giuseppe Mario Mercuri
Antonio Santini

Monica Giovanni
Valentina Lucarelli

Roberto Taddei

Stefano Maria Gordini
Vincenzo Bellini